

**GIUSTIFICARE, MISURARE,  
PROCEDURA EX ART.191, PROCEDURA  
STANDARDIZZATA**

**COME ORIENTARSI TRA LE MODALITÀ  
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE**

**Sergio Luzzi**

Vie En.Ro.Se. Ingegneria  
Firenze

**COME ORIENTARSI TRA LE MODALITÀ  
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE ?**





## INTRODUZIONE

Come previsto dall'articolo 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, ha elaborato le [procedure standardizzate per l'effettuazione della valutazione dei rischi](#).



## INTRODUZIONE

A partire dal dicembre 2012 per [i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori](#) non sarà più possibile semplicemente autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, ma [dovranno utilizzare queste procedure](#).

Le procedure standardizzate potranno essere utilizzate [anche da datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori](#), con l'esclusione di alcune tipologie di aziende.







**INTRODUZIONE**


- principali problemi che si possono collegare all'approccio valutativo standardizzato;
- giustificazione della non effettuazione di misurazioni fonometriche;
- necessità di adattamento alle situazioni lavorative molto variabili dal punto di vista dell'esposizione al rumore, previste dall'art. 191 dello stesso D.Lgs. 81/2008.



**EVOLUZIONE**







**d-A incontri 2012**

**COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**  
 Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome

**Decreto Legislativo 81/2008**  
 Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V  
 sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro

**Indicazioni operative**

in collaborazione con:

ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro

Istituto Superiore di Sanità

SERGIO LUZZI : GIUSTIFICARE, MISURARE, PROCEDURA EX ART.191, PROCEDURA STANDARDIZZATA: COME ORIENTARSI TRA LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE 10

**d-A incontri 2012**

MACCHINARI IN BANCA DATI 2.460 - MISURE IN BANCA DATI 7.678

**Benvenuto nel Portale Agenti Fisici**

Le Banche Dati "Vibrazioni Mano Braccio" e "Vibrazioni Corpo Intero" sono valide ai fini della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81 (art. 202, comma 2; Allegato XXXV).

Le banche dati su **Campi Elettromagnetici e Radiazioni ottiche** sono utilizzabili per la Valutazione del rischio, mentre per quanto concerne il rischio **rumore** le informazioni presenti sul Portale saranno utilizzabili ai fini della valutazione dei rischi a seguito della validazione della Commissione consultiva ex art.6, D.Lgs.81/2008

Il Portale Agenti Fisici è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria USL 7 Siena nell'ambito del "Piano Mirato sui rischi derivanti dagli Agenti Fisici" approvato con decreto di Giunta Regione Toscana n° 5888 dell'1 dicembre 2008. Il Portale è stato sviluppato con la collaborazione dell'INAIL e dell'Azienda USL di Modena nell'ambito del Progetto del Ministero della Salute - CCM "Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento di banche dati per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione in tutti i comparti lavorativi", al fine di mettere a disposizione uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione ad una risposta corretta ai fini della prevenzione e protezione da AGENTI FISICI. L'utente dovrà consultare i documenti di "Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Si declina qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei dati e delle informazioni contenute nelle Banche Dati e nel Portale.

**Home**  
**Rumore**  
**Vibrazioni Mano-Braccio**  
**Vibrazioni Corpo Intero**  
**Campi Elettromagnetici**  
**Radiazioni Ottiche Artificiali**  
**Radiazioni Ottiche Naturali**  
**Normativa e Linee Guida**  
**Contatti**  
**Chi siamo**  
**Newsletter**  
**Documentazione per**

**INCIT**  
 Regione Toscana  
 Servizio Sanitario della Toscana  
 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
 Azienda  
 USL 7 Siena  
 USL 7 Siena  
 USL 7 Siena

**eventi**  
 Ambiente-Lavoro, 1ª Conferenza nazionale per la tutela della salute e sicurezza in ambienti di lavoro  
**Madona**  
 11 - 12 Ottobre 2012  
 15° Congresso Nazionale di Radioprotezione  
**Veneta**  
 17 - 18 Ottobre 2012

11

**d-A incontri 2012**

**CONSIDERAZIONI SULL' EVOLUZIONE**

Nel periodo di vigenza (e di cogenza) del D.Lgs. 277/91 e del successivo D.Lgs. 195/2006, [la valutazione strumentale](#) dei livelli di rumore è stata di fatto [obbligatoria](#).

Le associazioni di categoria, in particolare quelle di artigiani e commercianti, alle quali afferiscono settori con molte piccole e medie imprese simili, caratterizzate da attività e mansioni ripetitive e quindi maggiormente "standardizzabili", hanno esplorato la possibilità di effettuare valutazioni a campione, prendendo alcune aziende come riferimento rappresentativo di una categoria con livelli di rischio identici o supposti tali.

Tali tentativi non hanno però mai raggiunto livelli di seria validazione da parte degli organi di controllo, tali da farli ritenere generalmente applicabili.



12

**CCONSIDERAZIONI SULL'EVOLUZIONE**

Per le situazioni lavorative con addetti che svolgevano mansioni identiche dal punto di vista dell'esposizione al rumore, grazie alla [Norma UNI 9432](#) è stato possibile procedere in alcuni casi alla [valutazione per gruppi omogenei](#), riducendo le misure a un numero minimo statisticamente rilevante e rappresentativo del gruppo.

Anche in questi caso però la semplificazione non era espressamente prevista dal sistema legislativo, ciò comportando motivo di discussione e in taluni casi di invalidazione della valutazione "semplificata".



Con l'entrata in vigore del [D.Lgs. 81/2008](#) e dei suoi articoli espressamente dedicati alla questione, le [procedure standardizzate](#) sono tornate argomento di discussione tecnica e di sperimentazione, questa volta con la valenza propria e vincolante dei disposti legislativi.

**EVOLUZIONE**

[Decreto Legge n. 57/2012](#), pubblicato nel maggio 2012 e poi convertito in Legge, contenente "Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese".

Questo decreto ha fissato al [31 dicembre 2012](#) la scadenza ultima di validità delle autocertificazioni e l'obbligo per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate.

Le procedure standardizzate definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro, sono ancora in attesa di definitivo recepimento legislativo.

[Nelle prossime settimane](#) sono previsti il passaggio presso la Conferenza Stato Regioni e successivamente la loro ufficializzazione tramite decreto interministeriale.



## LE PROCEDURE STANDARDIZZATE

Documento approvato dalla Commissione - indicazioni essenziali e orientamenti per l'applicazione delle procedure standardizzate:

- linea guida alla compilazione e il dettaglio delle istruzioni operative;
- modulistica - schede da utilizzare per adempiere all'obbligo della valutazione dei rischi.

Le procedure standardizzate prevedono **QUATTRO PASSAGGI** relativi a:

1. descrizione generale dell'azienda, del ciclo lavorativo, attività, mansioni, etc.;
2. individuazione dei pericoli;
3. valutazione dei rischi e identificazione delle misure di prevenzione attuate;
4. definizione del programma di miglioramento.

Ognuno dei passaggi viene documentato attraverso specifica modulistica (**TRE MODULI DI DOCUMENTAZIONE**).

E' ipotizzabile che al termine dell'iter approvativo, i format dei moduli siano messi a disposizione gratuitamente (Word o Excel) unitamente alla procedura vera e propria.

## LE PROCEDURE STANDARDIZZATE PASSI E MODULI

		Moduli	
PASSO N.1	Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni	Descrizione generale dell'azienda	MODULO N.1 (parte 1.1)
		Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni	MODULO N.1 (parte 1.2)
PASSO N.2	Individuazione dei pericoli presenti in azienda	Individuazione dei pericoli presenti in azienda	MODULO N.2
PASSO N.3	Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati.</li> </ul>	MODULO N.3 (colonne dalla n.1 alla n.3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione di strumenti informativi di supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.).</li> </ul>	MODULO N.3 (colonna n.4)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici;</li> <li>- in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, —mediante criteri basati sull'esperienza e conoscenza dell'azienda e, ove disponibili, sui dati desunti dal registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.</li> <li>- Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione</li> </ul> </li> </ul> <p>Qualora si verificchi che non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate</li> </ul>	MODULO N.3 (colonna 5)
PASSO N.4	Definizione del programma di miglioramento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza</li> <li>• Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure</li> </ul>	MODULO N.3 (colonne 6-8)



# Portale Agenti Fisici

www.portaleagentifisici.it



http://www.portaleagentifisici.it/fo\_rumore\_valutazione.php?Mlg=IT

Twitter+ Notizie+ Yahoo! Apple Google Maps Wikipedia YouTube I più conosciuti+ apple tutorials+



POSIZIONE: PAF > RUMORE

## Valutazione del Rischio Rumore

Con l'approvazione del Decreto Legislativo 81/2008 e le successive modificazioni e integrazioni, l'Italia ha confermato l'impostazione europea della prevenzione e protezione dei rischi introdotta già dal D.Lgs.277/1991 e basata sulla valutazione del rischio.

L'art.190 del D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all'interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.

La valutazione del rischio deve essere effettuata da persona qualificata in tutte le aziende, indipendentemente dal settore produttivo, nelle quali siano presenti lavoratori subordinati o equiparati ad essi; nei casi in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione ( $L_{EX} > 80$  dB(A) o  $L_{picco,C} > 140$  dB(C)) la valutazione deve prevedere anche misurazioni effettuate secondo le appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011).

Per le situazioni nelle quali è evidente che l'esposizione a rumore è trascurabile si può ricorrere alla cosiddetta "giustificazione" che non è necessario approfondire la valutazione del rischio oppure, in casi un po' più dubbi, ci si può limitare ad alcune misurazioni tali da poter escludere il superamento dei valori inferiori d'azione anche per i lavoratori più a rischio.

Una valutazione con misurazioni può ritenersi completa se:

- definisce i  $L_{EX}$  e  $L_{picco,C}$  degli esposti a più di 80 dB(A) e 135 dB(C);
- individua i fattori accentuanti il rischio (es.: ototossici, vibrazioni, rumori impulsivi...), come identificati dall'art.190, comma 1;
- individua le aree e delle macchine a forte rischio ( $L_{Aeq} > 85$  dB(A) e  $L_{picco} > 137$  dB(C));
- definisce le misure tecniche e organizzative di contenimento del rischio (il PARE, come da UNI/TR 11347:2010);
- valuta l'efficienza e l'efficacia dei DPI-uditivi, se ed in quanto forniti ai lavoratori.

La valutazione del rumore deve confluire nel più generale Documento di valutazione dei rischi.



Regione Toscana  
Direz. Valori Innovazione  
Biosanitalia

Azienda USL 7  
Servizio Sanitario della Toscana

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
DIREZIONE REGIONALE  
Azienda  
Unità Sanitaria Locale di Modena

**eventi**

Ambiente-Lavoro, 7ª  
Convention nazionale  
per la tutela della salute  
e sicurezza in ambiente  
di lavoro

Modena  
11 - 12 Ottobre 2012  
~  
15° Congresso Nazionale  
di Radioprotezione

SERGIO LUZZI : GIUSTIFICARE, MISURARE, PROCEDURA EX ART.191, PROCEDURA STANDARDIZZATA: COME ORIENTARSI TRA LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE 17

### Valutazione della possibilità di "giustificare"

Verificare se il tipo di produzione/servizio della propria azienda consente di escludere con certezza la possibilità di avere lavoratori esposti a  $L_{EX}$  di oltre 80 dB(A),  $L_{picco}$  di oltre 135 dB(C) e condizioni a contorno che determinano un rischio uditivo incrementato, confrontandosi con le indicazioni dell' **Allegato 2**.

1) Il tipo di produzione/servizio della sua azienda le consente di collocarsi tra le tipologie di aziende che certamente non superano gli 80 dB(A) e hanno rischi acustici irrilevanti ?

**Si**     **No**

#### Identificazione della settimana ricorrente a massimo rischio (SRMR)

Se non è possibile giustificare ai sensi del punto precedente occorre effettuare in primo luogo la definizione delle condizioni ricorrenti a massimo rischio definita, per gli scopi di questa procedura standardizzata, come la terza settimana peggiore dal punto di vista dell'esposizione al rumore intervenuta nell'anno precedente e che è ragionevole attendersi negli anni successivi,

La SRMR è la settimana da analizzare per identificare i compiti effettuati (con i relativi  $L_{Aeq}$ ) e la relativa durata al fine di definire il  $L_{EX}$  di ogni singolo lavoratore.

2) Il tipo di produzione/servizio della sua azienda è tale da esporre tutti i lavoratori ad un rumore costante tutto l'anno, o l'esposizione a rumore ha carattere stagionale, saltuario e comunque non costante?

**non costante/stagionale**     **costante**

3) Ripensando alle attività svolte nell'ultimo anno quante sono state le settimane in cui è stato più esposto a rumore?

**Numero settimane:**

**minore o uguale a 2**  
 **maggiore di 2**

Considerare la terza settimana peggiore in fatto di esposizione a rumore e passare alla domanda 4

**4) Identificazione dei livelli sonori  $L_{Aeq}$  e dei relativi tempi di esposizione della settimana ricorrente a massimo rischio**

**4) Identificazione dei livelli sonori  $L_{Aeq}$  e dei relativi tempi di esposizione della settimana ricorrente a massimo rischio**

rumore? Per le 5 di esposizione) e i positive identificate

Correzione per bonifiche acustiche*		C (dBA)
Bonifiche molto efficienti (es.: separazioni acustiche, silenziatori, cappottature, cabine operatore) che intervengono su tutte le sorgenti che influiscono apprezzabilmente sul $L_{Aeq}$		-8
Bonifiche efficienti (es.: coibentazione di condotti, cappottature parziali, schermi) che intervengono su tutte le sorgenti che influiscono apprezzabilmente sul $L_{Aeq}$		-4
Altre bonifiche (es.: sistemi antivibranti, trattamenti ambientali) o bonifiche che intervengono solo su talune delle sorgenti che influiscono apprezzabilmente sul $L_{Aeq}$		-2
Nessuna bonifica		0

Correzione per riverbero		D (dBA)
 Esempio	ambiente completamente aperto (senza tettoie), etc.	-1
 Esempio	Ambiente parzialmente chiuso / poco riverberante, esempio: aperto con tettoie, terrazzi, ponteggi, etc.	1
 Esempio	Ambienti molto riverberanti esempio: padiglioni industriali, palestre, gallerie o spazi confinati molto ristretti, etc.	3

Correzione per affollamento		E (dBA)
Presenza contemporanea di più lavoratori/sorgenti di rumore nelle immediate vicinanze		2
Lavoratore o sorgente singoli o comunque molto distanti tra loro		0

Correzione per manutenzione		F (dBA)
Macchine/attrezzature nuove		-1
Macchine/attrezzature con buona manutenzione		0
Macchine/attrezzature senza manutenzione		1

SERGIO LUZZI : GIUSTIFICARE, MISURARE, PROCEDURA EX ART.191, PROCEDURA STANDARDIZZATA: COME ORIENTARSI TRA LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE 19

**d-A incontri 2012**

### CONSIDERAZIONI SULLA PROCEDURA PER IL RUMORE E I RISCHI "MISURABILI"

Peculiarità del rischio rumore: rischio quasi sempre *misurabile* oltre che *descrivibile* in termini di scenario (sorgenti, postazioni, tempi di esposizione), la procedura può davvero essere standardizzata.



Se si esaminano in dettaglio il Modulo 2 e il Modulo 3 si vede come nel caso del rischio rumore, al pari di altri rischi fisici misurabili con strumentazione dedicata quali le vibrazioni, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, la compilazione, e quindi la valutazione, possano in alcuni casi risultare non semplici per il datore di lavoro.

A ciò si aggiunga che la valutazione dei suddetti rischi (rumore in testa) non prescinde dalla contestuale analisi dei vari requisiti strutturali che deve possedere il luogo di lavoro.

Da qui la necessità di coinvolgere nel processo valutativo tecnici competenti e qualificati che, come nel caso della valutazione non standardizzata, abbiano competenza specifica sul rumore e sull'acustica e che siano capaci di valutare i contributi delle sorgenti e dell'ambiente di lavoro, calcolare i livelli di rischio e progettare le soluzioni di mitigazione.



SERGIO LUZZI : GIUSTIFICARE, MISURARE, PROCEDURA EX ART.191, PROCEDURA STANDARDIZZATA: COME ORIENTARSI TRA LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE 20

**IL PORTALE E' FATTO BENE!**

Perplessità e difficoltà OPERATIVE:

- scelta della SRMR (individuazione della terza peggiore settimana dell'anno)
- scelta delle attività corrispondenti alle 5 condizioni maggiormente espositive nella SRMR
- scelta dei fattori correttivi
- scelta delle (fino a 5) attività piu' rumorose della SRMR da riportare nella tabella delle misure
- corretto riferimento all'allegato delle lavorazioni non rumorose
- corretto utilizzo della banca dati

Dalle possibili difficoltà di definizione della "terza settimana peggiore" e della sua scheda di tempi e livelli, deriva la necessità di [applicare in modo non fiscale questo criterio](#), considerando, ove necessario, parametri temporali di riferimento diversi, seguendo le indicazioni della Legge e delle linee guida che lasciano al valutatore la scelta del parametro di riferimento ritenuto più opportuno, e adatto allo scenario lavorativo in esame.

Per quanto riguarda infine la corretta determinazione dei fattori di correzione suggeriti dalla procedura, torna a manifestarsi con evidenza la [necessità di competenze specifiche](#) per [capire e applicare correttamente tali fattori](#), legati alla valutazione di elementi quali l'efficienza delle bonifiche acustiche presenti o la bontà della manutenzione dei macchinari e degli impianti rumorosi.



### IL PROBLEMA DELLA GIUSTIFICAZIONE

Il concetto di giustificazione, che non vale soltanto per il rumore (per i rischi fisici, si trova nella parte generale del Titolo VIII) può essere così sintetizzato: il datore di lavoro, effettuate le valutazioni del caso, giunge alla conclusione che il rischio è assente (quindi sicuramente al di sotto dei valori inferiori di azione). Riporta pertanto le conclusioni nel DVR, al cui interno *"può essere inclusa la giustificazione secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata"* (art.181 del D.Lgs. 81/2008).



Nel caso specifico del rumore, come detto nel paragrafo precedente **si affida al datore di lavoro il compito di verificare** se, considerando il tipo di produzione/servizio della propria azienda, si possa escludere con certezza la possibilità di avere lavoratori esposti a  $L_{EX}$  di oltre 80 dB(A) o  $L_{picco}$  di oltre 135 dB(C) e si possano altresì escludere condizioni al contorno in grado di determinare un rischio uditivo incrementato.



### CONSIDERAZIONI SULLA GIUSTIFICAZIONE

L'appartenenza di un'attività o di una mansione esercitata nell'ambito di una specifica azienda a una di queste categorie **non è** però (come specificato anche nell'Allegato 2 della procedura del Portale Agenti Fisici) **di per sé una garanzia assoluta di non superamento degli 80 dB(A) di  $L_{EX}$** .

Per questo vengono forniti ai datori di lavoro che intendono effettuare le verifiche volte alla eventuale "giustificazione" alcuni **suggerimenti per ridurre le probabilità di commettere errori**. Ricordiamo alcuni di questi suggerimenti:

- fare riferimento all'addetto maggiormente esposto nella settimana più rumorosa dell'ultimo anno;
- definire con precisione i tempi di utilizzo delle attrezzature di lavoro più rumorose, considerando che bastano anche pochi minuti di uso di macchine o utensili rumorosi per superare gli 80 dB(A) di  $L_{EX}$ .
- utilizzare alcuni metodi empirici (con il beneficio di errore che essi comportano) per verificare in prima approssimazione se la rumorosità in una postazione di lavoro è maggiore di 80 dB(A).





#### LE ATTIVITA' A LIVELLO DI ESPOSIZIONE VARIABILE

All'interno del Capo II del D. Lgs. 81/2008, interamente dedicato alla valutazione dell'esposizione al rischio rumore, è presente l'articolo 191 dedicato alle attività con [livello di esposizione al rumore molto variabile](#).

Questo articolo consente al datore di lavoro, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, di [attribuire ai lavoratori interessati un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione](#), fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione.

In questo modo sono garantite ai lavoratori interessati le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, l'informazione e la formazione, il controllo sanitario.



#### CONSIDERAZIONI SULLE ATTIVITA' A LIVELLO DI ESPOSIZIONE VARIABILE

Anche in questo ambito di semplificazione, relativo a casistiche ove il livello di esposizione secondo la metodologia canonica, può essere difficile da determinare, l'applicazione di quanto previsto può comunque presentare alcuni punti critici: ad esempio, la [verifica che non siano superati i livelli limite di esposizione](#), necessaria affinché sia "fatto salvo" il divieto di superamento di tali limiti, può comportare l'effettuazione sistematica di misura e calcolo, con dispositivi indossati, che non è semplice proprio in considerazione della fluttuazione e dei molti scenari di rumore conseguenti.

A ciò si aggiunga che la stessa analisi preliminare del ciclo di lavoro per la determinazione dell'applicabilità dell'articolo 191 non risulta sempre agevole.





### CONCLUSIONI

Dallo studio di congruenza con la valutazione del rischio rumore emerge come nella valutazione dell'esposizione dei lavoratori la procedura standardizzata, più che un vero e proprio modello di riferimento, possa costituire una buona traccia da seguire, a patto che sia validata e unificata.

Ovviamente, come tutti i riferimenti metodologici generali, anche questo deve essere usato con prudenza e si devono effettuare analisi più approfondite, ogni volta che se ne presenti la necessità.



### CONCLUSIONI

Riguardo alla giustificazione si è verificato che è possibile e utile far riferimento alle tabelle riportate in allegato alla procedura di calcolo presente sul Portale Agenti Fisici per giustificare l'assenza di rischio rumore in un determinato contesto lavorativo.

L'articolo 191 del D.Lgs. 81/2008 infine stabilisce una ulteriore possibilità di semplificazione, applicabile ad attività per le quali non è possibile individuare giornate o settimane tipo ricorrenti, limitando le misure alle sole attrezzature sorgenti, allo scopo di pianificare le misure preventive e protettive.

Il datore di lavoro che però, in ragione delle peculiarità della propria azienda, non abbia piena e serena certezza dell'assegnazione effettuata, dovrà verificare la possibilità di giustificazione affidando a un tecnico competente il compito di testare strumentalmente anche soltanto le situazioni-limite.



## CONCLUSIONI

La semplificazione è possibile e che le procedure per standardizzare la valutazione del rumore nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 sono state formulate per procedere in questa direzione.

Affinché la loro applicazione sia corretta e congruente con la valutazione generale del rischio rumore in una determinata azienda, si deve però porre particolare cura alla compilazione di alcuni punti e, per quanto sopra detto, è quanto mai necessario per il datore di lavoro il supporto di un tecnico competente e qualificato.

La presenza di rappresentanti delle associazioni scientifiche e professionali degli esperti in sicurezza e igiene occupazionale e, nello specifico, degli esperti in acustica, dovrebbe essere considerata, in tutte le fasi di prossima definizione degli strumenti operativi per l'applicazione delle procedure.

Rimane il fatto positivo che tutte le autocertificazioni (spesso fonti di sottovalutazione dei rischi) saranno da sostituire, "almeno" con la procedura standardizzata e sarà comunque necessario allegare gli approfondimenti tecnici di valutazione allo scopo di comprovare come il rischio è stato valutato.

# GRAZIE

sergio.luzzi@vienrose.it

